

*Avv. Paola Sanna
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Stradivari n.23 -50127 Firenze
Tel.fax 055416483 – 3286650469
Email:avv. paolasanna@virgilio.it
Pec:paola.sanna@firrenze.percavvocati.it*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

(Sezione seconda ter – Ricorso n.8041/2021)

MOTIVI AGGIUNTI

Per il Dott. ENRICO CASINI, residente in Firenze, Via delle Cascine 20, C.F. CSNNRC68L27I804S, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paola Sanna, con studio in Firenze, via Antonio Stradivari n.23, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto;

Il difensore dichiara, ai sensi del co.2 dell'art.176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 055-416483 o via email avv.paolasanna@virgilio.it, o via PEC paola.sanna@firrenze.percavvocati.it, così come indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e seguenti

Contro

L'Agenzia delle Entrate, Divisione risorse Direzione Centrale Risorse umane Ufficio Selezione del personale, dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore dell'Agenzia, Dott. Ernesto Mario Ruffini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di stato di Roma, in Via Dei Portoghesi n.12, Roma

E

Dott. Elisabetta COLACI, residente in Trani (BA) Via Nicola De Roggiero n.94 CAP 76125

Dott. Antonio MASTROBERTI, residente in Napoli Via Duomo n.296, CAP 80138

Dott. Gaetano REGINE, residente in Baronissi (SA) Via Francesco De Santis, n.12/c, CAP 84081

Dott. Simona MORANDINI, residente in Casalecchio di Reno (BO), Via Della Resistenza, n.104

Dott. Gabriele MARINI, residente in Civitaquana (PE) alla Contrada Plaie n.22 CAP 65010

Nonché nei confronti di ulteriori 168 controinteressati

oooooooooooooooooooooooooooo

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

A) dei seguenti atti/provvedimenti già impugnati attraverso il ricorso introdotto del presente giudizio:

- 1) Del provvedimento del 30.06.2021, a firma del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate, Sig. Ernesto Maria Ruffini, Direzione Centrale Risorse Umane Settore Sviluppo - Ufficio Selezione del personale, e di tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenti e dei relativi allegati A) e B) che rispettivamente dispongono la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori, emesso all'esito dell'espletamento della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n.146687/2010 del 29.10.2010, pubblicato in data 5 novembre 2010 nel sito internet dell'agenzia delle entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – concorsi ed esami).
- 2) Ove e per quanto di ragione, nella parte lesiva del provvedimento del 30.06.2021 che approvava la graduatoria finale di merito di cui all' allegato a) nella parte in cui, colloca il Dott. Casini al numero 232 quale idoneo, omettendo di riconoscere la sussistenza della riserva in favore del ricorrente, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate, con anzianità superiore agli 8 anni e avente tutti i requisiti richiesti dalla legge e dall'art. 1, comma 2° del bando di concorso; e dell'elenco dei vincitori,

di cui all'allegato B) nella parte in cui, non colloca tra i vincitori con riserva di posto, il Dott. Casini.

- 3) Nonché ogni altro provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio e/o consequenziale lesivo per il ricorrente in relazione al procedimento per cui è causa

Nonché per la declaratoria

Del diritto del ricorrente, di essere ammesso e inserito, previa riconoscimento della riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del DPR N.70/1993 e della disposizioni del bando del bando di concorso n.146687/2010 del 29.10.2010, di cui all'art. 1, comma 2, nella graduatoria finale di merito, e nell'elenco dei vincitori con diritto di riserva, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico;

B) degli atti/provvedimenti impugnati attraverso il presente ricorso per motivi aggiunti:

4) atto di approvazione della rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, Registro Ufficiale n.198385 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 22.07.2021 e il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 agosto 2021, unitamente all'Allegato A) graduatoria di merito rettificata e all'Allegato B elenco dei vincitori rettificato (doc.6,7,8)

5) Ove e per quanto di ragione, nella parte lesiva del provvedimento del 22.07.2021 che approvava la graduatoria finale di merito rettificata di cui all' allegato a) nella parte in cui, colloca il Dott. Casini al numero 232 quale idoneo, omettendo di riconoscere la sussistenza della riserva in favore del ricorrente, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate, con anzianità superiore agli 8 anni e avente tutti i requisiti richiesti dalla legge e dall'art. 1, comma 2° del bando di concorso; e dell'elenco dei vincitori rettificato, di cui all'allegato B) nella parte in cui, non colloca tra i vincitori con riserva di posto, il Dott. Casini.

6) Nonché ogni altro provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio e/o consequenziale lesivo per il ricorrente in relazione al procedimento per cui è causa

Nonché per la declaratoria

Del diritto del ricorrente, di essere ammesso e inserito, previa riconoscimento della riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del DPR N.70/2013 e della disposizioni del bando del bando di concorso n.146687/2010 del 29.10.2010, di cui all'art. 1, comma 2, nella graduatoria finale di merito, e nell'elenco dei vincitori con diritto di riserva, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico;

FATTO

Con atto notificato e depositato in data 4.08.2021 il Dott. Enrico Casini ha proposto il ricorso innanzi a Codesto TAR, e meglio individuato nel numero di ruolo indicato in epigrafe, con il quale previa narrazione dei fatti, impugnava i provvedimenti di cui al ricorso e ogni altro atto presupposto e connesso e comunque consequenziale che incidesse negativamente nella sfera giuridica patrimoniale del ricorrente.

PREMESSA

Con i seguenti motivi aggiunti viene impugnato l'ultimo provvedimento n.198385 del 22.07.2021, oltre agli allegati A) Graduatoria finale di merito e Allegato B) elenco dei vincitori, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 22.07.2021 con cui veniva rettificata la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori.

Ebbene, la vicenda portata al cospetto di codesto Ecc.mo Collegio con ricorso principale riguarda le vicende legate all'esito del bando di concorso n.146687/2010 del 29.10.2010.

Ma procediamo con ordine.

“Il ricorrente, Dott. Enrico Casini, funzionario di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenente alla posizione economica F3, munito di laurea, e in servizio presso la medesima Agenzia, da oltre 8 anni nella suddetta posizione economica, ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010) con invio della domanda di partecipazione in data 6.12.2010 (doc.3 ricorso introduttivo).

Nella suddetta domanda di partecipazione al concorso, il Dott. Casini ha indicato i requisiti generici e specifici, i titoli posseduti, i servizi prestati, le esperienze lavorative e per quel che qui interessa, ha dichiarato di “avere diritto alla riserva, come previsto dal bando di concorso all’art. 1 2° comma e al DPR N. 70/93 e al DPR N.487/1994, specificando e dichiarando, mediante autodichiarazioni ex art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre n. 445 debitamente compilate, i titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso, i titoli di servizio, e i titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1 del bando di concorso.

In particolare, poiché l’art. 1, al 2° comma del bando, prevedeva che “ *il 50% dei posti è riservato ai funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alla posizione economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data dell’emanazione del presente bando risultino in servizio presso la medesima agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente almeno 8 anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*”, il Dott. Casini, inviava la domanda di partecipazione, richiedendo di partecipare **come riservista avendone titolo e requisiti**, come da allegato B, Elenco Titoli, della domanda di partecipazione (doc.3 bis del ricorso introduttivo).

In data 29 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate, Commissione d’esame, inviava lettera raccomandata al ricorrente, con cui veniva convocato in data 24 marzo 2020, per l’espletamento della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini

professionali integrata dal colloquio, di cui all'art. 8 del bando (doc.4 del ricorso introduttivo).

Nella suddetta lettera, veniva comunicato, altresì, che all'esito della valutazione dei titoli prevista dal bando, il ricorrente aveva riportato il punteggio di 1,32.

Seguiva comunicazione di convocazione per l'esame in data del 31.07.2020, con la quale veniva fissato il giorno del 1.10.2020 per la prova orale.

Nella suddetta email, all'ultimo rigo, la commissione dichiarava che *“per quanto riguarda l'esito della valutazione dei titoli prevista dal comma 7 del bando, confermava quanto comunicato con la convocazione originaria”* (doc.5 ricorso introduttivo).

In data 1.10.2020, il Dott. Casini effettuava la prova orale riportando il punteggio di 70,61.

In data 30.06.2021 veniva pubblicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate, la graduatoria finale, e il Dott. Casini veniva collocato in posizione 232, con attribuzione di punteggio pari a 71,93 (1,32 + 70,61), senza essere incluso nella riserva dei posti di cui al 2 comma dell'art. 1 del bando.

Unitamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, veniva pubblicato l'elenco dei vincitori, e a causa del mancato riconoscimento del diritto all'inserimento nella riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 2 del bando, il Dott. Casini è stato escluso dall'elenco dei vincitori.

Il dott. Casini, apprendeva da altri candidati, anch'essi esclusi dalla riserva dei posti, che il mancato riconoscimento della riserva era dovuto al fatto che, a seguito dell'esame orale, il candidato non aveva inviato la lettera raccomandata, prevista dall'art. 9 del bando, entro i termini perentori di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale, con esito positivo.

Con la suddetta lettera raccomandata, il candidato avrebbe dovuto inviare i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni e il titolo di riserva di cui all'art. 1 del bando, pur avendoli già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

Tra l'altro, lo stesso art. 9 del bando, richiede l'invio della documentazione, specificando che quest'ultima è quella già espressamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso e, per di più, viene richiesta con le stesse modalità già adottate in sede di domanda, ossia a mezzo di dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Con il ricorso ha quindi impugnato gli atti sopra descritti alla luce di due motivi di cui al ricorso principale.

In data 22.07.2021 e nelle more del giudizio, veniva pubblicato il provvedimento n.198385 con cui venivano rettificate sia la graduatoria finale di merito sia l'elenco dei vincitori.

Ebbene, anche sulla base del nuovo provvedimento adottato da parte resistente emerge, l'esclusione del Dott. Casini Enrico dall'elenco dei vincitori, in quanto non è stata riconosciuta la riserva dei posti di cui al comma 1, 2 comma del bando di concorso, con la conseguenza che l'odierno ricorrente si vede costretto ad adire nuovamente alla giustizia riparatrice di codesto Collegio.

Per tutto quanto velocemente esposto, il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, ritiene illegittimo il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi:

DIRITTO:

1

VIOLAZIONE degli art.1,3,7, e 21 octies della L. 241/90- violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui al bando per titoli ed esami, violazione dell'art. 16 comma 1 del DPR 48771994, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti in fatto e in diritto, manifesta erroneità, irragionevolezza, violazione del giusto procedimento, sviamento, disparità di trattamento , ingiustizia manifesta , violazione dei principi della par conditio concorrenziale , violazione dell'art. 3 e 97 Cost.,

In primo luogo , atteso che il provvedimento impugnato, con i presenti motivi aggiunti, è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con ricorso originario, ponendosi quale ulteriore atto lesivo della sfera giuridica ed economica e personale del ricorrente, con il presente atto deduce la illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale , che costituiscono quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue l'illegittimità anche in via derivata degli atti oggi impugnati.

Infatti, al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto alla riserva dei posti e con ciò, seppur inserito nella graduatoria di merito con punteggio pari a 71,96, senza riconoscimento di riserva posti, ed è stato escluso dall'elenco dei vincitori del concorso.

In realtà, il ricorrente nella domanda di partecipazione ha, *ictu oculi*, dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, e depositato tutta la documentazione attestante il suo diritto di essere inserito nella riserva dei posti.

Non v'è chi non vede, pertanto, un macroscopico errore dell'Amministrazione resistente che, in virtù di un istruttoria carente, ha illegittimamente escluso il ricorrente dall'elenco dei vincitori, sulla base di una motivazione inesistente e non veritiera.

Ma vi è dipiù.

Quant'anche l'Amministrazione resistente avesse ravvisato una mera irregolarità o una mancanza – che comunque non sussiste - in ordine al mancato invio della stessa documentazione, già prodotta dal ricorrente con la domanda di partecipazione, avrebbe, di certo, potuto invitare a quest'ultimo a "sanare" tale presunta irregolarità, trattandosi certamente di una irregolarità formale.

Nel caso di specie, l'Amministrazione, anziché, procedere mediante "soccorso istruttorio", ha inserito il ricorrente nella graduatoria finale di merito, senza riconoscere allo stesso il diritto di riserva posti e, addirittura, ha disposto l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei vincitori.

Ordunque, la contestata graduatoria è affetta da vizi di legittimità, impedendo all'odierno ricorrente, in quanto avente diritto, di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato l'intimata Amministrazione al mancato riconoscimento della riserva richiesta in domanda di partecipazione al concorso, e in virtù dei titoli di servizio dallo stesso posseduti e dichiarati.

Ed invero, considerato che, nella domanda di partecipazione al concorso, sono stati indicati, dal ricorrente, a mezzo di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 tutti i titoli e le preferenze, nonché dichiarato di voler partecipare in qualità di riservatario, l'Amministrazione avrebbe dovuto, inserire nell'elenco dei vincitori il Dott. Casini, come vincitore e avente diritto ai posti di riserva previsti dal concorso.

Laddove, l'Amministrazione, avesse ritenuto di non voler riconoscere il posto di riserva al Dott. Casini, avrebbe dovuto garantire il "soccorso istruttorio", prescritto dall'art. 6 comma 1 lett. B) della Legge n. 241/90 nella parte in cui prevede che "*il responsabile del procedimento "accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento*

degli atti a tale scopo necessari, e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria".

Infatti, il Dott. Casini, a seguito dell'esame orale, sostenuto dopo circa dieci anni dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando, munita di tutti i documenti e titoli, ometteva di inviare, entro il termine di cui all'art. 9 del bando, la lettera raccomandata, allo stesso ufficio che aveva già ricevuto la suddetta documentazione, come allegati alla domanda di partecipazione al bando, oltretutto nella forma di dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. Oltre a ciò, il titolo che gli dava diritto alla riserva di cui all'art. 1 comma 2 del bando, erano già in possesso dell'Amministrazione. Inoltre, poiché lo stesso art. 14 del bando specifica che "per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di pubblici concorsi e di reclutamento del personale, si fa riferimento alle norme vigenti in materia". Nel caso di specie era doveroso applicare l'art. 16 del DPR 487/1994, peraltro richiamato, dall'art. 9 del bando, il quale, al secondo capoverso dispone **"tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano già in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni". Lo stesso art. 16 del DPR 487/1994 risulta richiamato dall'art. 9 del bando in maniera incompleta e parziale, mancando nel bando ogni riferimento al secondo comma dell'art. 16 DPR 487/1994.**

In altre parole, i documenti che il Dott. Casini avrebbe dovuto inviare, con la lettera raccomandata, erano identici a quelli già in possesso dell'amministrazione richiedente in quanto, nel caso in esame, si tratta di attestati già in possesso dell'Amministrazione datoriale (art. 16 ultimo capoverso del 1 comma del DPR 487/94). In questo senso, la richiesta di ulteriore invio della documentazione non trova alcun fondamento nel DPR n.445/2000 sulla documentazione amministrativa (Trib. Potenza, sentenza 760/2016).

Tanto è vero che, prima dell'esame orale, i titoli depositati con la domanda di partecipazione al concorso pubblico erano stati già esaminati e con lettera dell'amministrazione aveva già comunicato al Dott. Casini il punteggio ottenuto in base ai titoli presentati e dichiarati e ammessi.

In ogni caso, l'Amministrazione, in sede di istruttoria delle domande di partecipazione al bando, e prima della pubblicazione dell'elenco dei vincitori, avrebbe dovuto attivare il c.d "soccorso istruttorio", comunicando al candidato la necessità di re-invio dei documenti già in possesso, ma ritenuti necessari, e ciò non avrebbe nemmeno leso *il principio del par conditio*, non trattandosi di dichiarazioni essenziali ai fini dell'ammissione e comunque non afferenti all'inserimento di titoli successivi all'inoltro della domanda di partecipazione, bensì immanenti e precedentemente posseduti rispetto all'invio della domanda di partecipazione.

Addirittura, il soccorso istruttorio avrebbe dovuto essere concesso anche, laddove, si fosse trattato di errore materiale, compiuto durante la compilazione della domanda, tale da consentire il ricorso all'errore scusabile.

Il TAR, sul punto, ha di recente affermato che è necessario che si tratti della rettifica o integrazione di una dichiarazione comunque resa, relativa ad un titolo già conseguito, così risolvendosi in una precisazione che **non altera la par conditio fra i concorrenti e la legalità della procedura**, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione già sostanzialmente già verificatasi ed acquisita. Ciò affinché non venga violato il cd. principio di par conditio e resi inoperanti i canoni generali di correttezza e autoresponsabilità che presiedono alla partecipazione a procedure di carattere selettivo (*ex plurimis*, Cons. di Stato Sez. V, sentenze 28 luglio 2015, n.3705, e 15 ottobre 2015 n.4868)

In definitiva, il soccorso istruttorio sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e, non invece quando non c'è alcunché su cui intervenire ab inizio".

Nel caso di specie, la documentazione richiesta dall'art. 9 del bando, era già in possesso dell'Amministrazione, in quanto, il Dott. Casini aveva già inviato, a mezzo di autodichiarazioni la documentazione richiesta, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, e **la suddetta raccomandata ex art. 9 del bando, nulla avrebbe aggiunto agli elementi utili per l'esame del candidato.** Per di più, con la suddetta raccomandata, il dipendente era onerato di inviare la suddetta documentazione o in carta semplice o a mezzo di autodichiarazioni ex art. 46 e 47 del DPR N.445/2000, autodichiarazioni, allo stesso ufficio che aveva già ricevuto la suddetta documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Ebbene, nel caso in esame il Dott. Casini, nella domanda di partecipazione al bando aveva esplicitamente **dichiarato di partecipare come riservista**, indicando nelle dichiarazioni ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 i titoli che davano diritto al posto di riserva, essendo funzionario alle dipendenze dell'Agenzia resistente, e come risulta, dalle autodichiarazioni avendo titoli e requisiti per aspirare ad entrare nei posti di riserva previsti dall'art. 1 2° comma del bando.

Alla luce di quanto esposto, il Dott. Casini doveva essere inserito nella graduatoria finale di merito come riservista, e risultare nell'elenco dei vincitori, nei posti di riserva, che nel caso di specie sono 86 ($172:2= 86$ posti riserva pari al 50% dei posti messi a bando).

Rebus sic stantibus, i gravi vizi di cui sono affetti gli atti gravati con il ricorso principale inficiano anche il provvedimento N. 198385 del 22.07.2021 emesso dall'ente resistente, oltre gli allegati A) e B). Pertanto, il provvedimento ad oggi impugnato risulta illegittimo e merita di essere annullato.

2

Violazione dell'art. 7 comma 4 del DPR 70/13 e dei principi che regolano l'applicazione delle riserve nei posti del pubblico impiego – violazione degli

art. 3 e 97 Cost. e 41 della carta di Nizza e dei criteri di buon andamento imparzialità efficienza dell'azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento - Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria - evidente travisamento dei fatti - illogicità ingiustizia e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione- violazione degli art. 1,2,3,7,e 21 octies della Legge n.241/90 violazione e falsa applicazione della Lex specialis .

Fermo quanto, innanzi, ampiamente sufficiente ad indirizzare il presente gravame a prognosi favorevole, il ricorrente, oltre ad essere incluso nella graduatoria finale di merito, ha diritto anche a beneficiare della riserva obbligatoria di posti sancita dagli art 7 comma 4 del DPR 70/2013, e dall'art. 1 comma 2 del bando di concorso, a cui ha partecipato, avendone i requisiti dichiarati trasmessi e depositati.

Le disposizioni normative sono chiarissime nel sancire “la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso- concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al 50%”, nei limiti consentiti dalla legge, che, nel caso di specie, determina almeno 86 assunzioni di idonei nei posti di riserva.

Si evidenzia che l'Amministrazione, nella specie, aveva richiesto ai candidati di specificare l'eventuale possesso dei titoli di riserva posseduti, tant'è che, il ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di aver diritto alla riserva, specificando a mezzo di dichiarazioni ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 quale preferenza di essere funzionario dell'Agenzia delle entrate con posizione economica F3, munito di laurea e in servizio da più di 8 anni nella medesima Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, in sede di compilazione della graduatoria finale, non ha evidentemente applicato la sussistenza della riserva di posti invocata dal ricorrente.

E' evidente che, i provvedimenti impugnati sono, innanzitutto, illegittimi per violazione del principio, secondo cui, *“gli atti amministrativi devono tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della loro adozione e della specifica normativa applicabile, contenuta nelle disposizioni dell'ordinamento che regola i pubblici concorsi e che affermano la sussistenza della riserva del posto in favore del ricorrente e nella lex specialis, dettata con il bando di concorso, che richiama le disposizioni di legge vigenti in materia e richiede, nella domanda di partecipazione di specificare il titolo di riserva posseduto.*

Restano, pertanto, incomprensibili la ragioni per le quali l'Amministrazione pur avendo richiesto ai candidati l'eventuale titolo di riserva posseduto, abbia ommesso di fatto di tenerne conto in sede di graduatoria (nonostante sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere la riserva obbligatoria ex legge).

Nell'atto di approvazione della graduatoria finale di merito, nelle motivazioni, è scritto *“omissis..... i vincitori del concorso dichiarati con il presente atto sono 172, in quanto in base all'art. 1 comma 1 del bando, tre posti dei 175 sono stati riservati ai sensi del DPR N. 752 /1976 e successive modificazioni e integrazioni alla provincia autonoma di Bolzano..... omissis”*, **nulla disponendo in ordine alla riserva dei posti prevista dall'art. 1 comma 2 del già menzionato bando.**

Il comportamento assunto dall'Amministrazione risulta, pertanto, viziato da difetto di motivazione, di presupposti e, comunque, da evidente illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché contrario ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa, avendo violato il diritto alla riserva riconosciuto al ricorrente da norme cogenti e, comunque, il legittimo affidamento ingenerato dalla normativa speciale della selezione (Tar Campania Napoli sentenza 22679 del 4.11.2010)

Nella specie, si è concretata, infatti, una **violazione del legittimo affidamento del ricorrente**, ingenerato dal comportamento contraddittorio ed insensato dell'Amministrazione resistente.

Costituisce, invero, un principio fondamentale del diritto nazionale e comunitario quello della tutela del legittimo affidamento.

Tale principio, posto a presidio della certezza giuridica, assicura una doverosa tutela allorquando un intervento pubblico pregiudichi una situazione di vantaggio sulla quale il privato aveva, in buona fede, posto legittimo affidamento.

I principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, trovano espresso fondamento nella nostra Costituzione agli art. 1, 2, e 3.

Il principio di legittimo affidamento è, vieppiù, soggetto a tutela costituzionale ancora più intensa, allorquando il soggetto titolare aspiri ad un posto di lavoro.

Il rispetto del legittimo principio di affidamento comporta, pertanto, in questo caso, l'aspettativa che l'indiscriminato ribaltamento d'opinione dell'Amministrazione resistente non finisca per frustare in maniera irrazionale e sproporzionata la posizione del ricorrente, così vanificando la sua possibilità di risultare assegnatario dell'incarico cui aspira.

Orbene, il bando contiene la previsione della riserva.

La domanda di partecipazione predisposta dall'Amministrazione richiedeva di dichiarare l'eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza (salvo poi non tenerne conto in sede di graduatoria).

Ove prevista nel bando di concorso, la percentuale di riserva deve essere rispettata e va applicata nel caso di specie alla metà dei 172 posti da assegnare.

Il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva ove ne avesse fatto richiesta nella domanda

di partecipazione al bando e avesse i requisiti richiesti dal bando di concorso (Consiglio di Stato Sezione VI n.1775/2014).

Ordunque, il dott. Casini si è collocato tra i vincitori di merito e ove fosse stato incluso tra i riservatari avrebbe soddisfatto due interessi: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge, finalizzato all'immissione in Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva.

Anche per tali motivi, pertanto. Il provvedimento impugnato risulta illegittimo e merita di essere annullato

Sul contributo unificato

Con il presente ricorso per motivi aggiunti, non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un secondo atto susseguente all'introduzione del ricorso principale, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e con i Motivi aggiunti, in quanto ritenuti illegittimi.

Si richiede a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi degli art. 46 e 65 del D.LGS 104 DEL 02.07.2020 si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi, voglia depositare tutti gli atti del procedimenti con ordine da parte del Collegio, in caso di mancata ottemperanza e con riserva di motivi aggiunti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato il numero elevato dei controinteressati n.172, si chiede, qualora, codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art.41 comma 4 c.p.a e dell'art. 49 comma 3 c.p.a, l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52 comma 2 c.p.a, l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della agenzia delle Entrate, dell'ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate dall'III.mo TAR adito.

PQM

Voglia l'III.mo Tar adito, Previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesta, accogliere anche il presente gravame e per effetto annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e competenze di giudizio ex D.M. 55/2014.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

6) atto di rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia n. 198385 del 22.07.2021

7) allegato A) dell'atto di rettifica della graduatoria finale di merito del provvedimento n. 198385 del 22.07.2021;

8) allegato B) dell'atto di rettifica dell'elenco vincitori

Con ossequio

Firenze, Roma, 15.09.2021

Avv. Paola Sanna

*Avv. Paola Sanna
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Stradivari n.23 -50127 Firenze
Tel.fax 055416483 – 3286650469
Email: avv. paolasanna@virgilio.it
Pec: paola.sanna@firrenze.percavvocati.it*

DICHIARAZIONE DI VALORE EX ART. 14 dpr n. 115/2002

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è strettamente connessa al ricorso principale n. 8041/2021 e il contributo unificato non è da versare.

Firenze Roma, 15.09.2021

Avv. Paola Sanna